

SENTENZA 314/2024

REPERTORIO 341/2024

RISTRUTTURAZIONE 5/2024
DEBITI CONSUMATORE**REPUBBLICA ITALIANA**
in nome del popolo italiano**IL TRIBUNALE DI ROMA**XIV sezione civile- sezione fallimentare

in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente

SENTENZA di omologazione
(art 70 co 7 d.lgs 14/2019 - di seguito CCII-)del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Cossu Irene**
(avv. Ilaria Pacini)**a. Sviluppo procedimentale**

-) con ricorso del 9.02.2023 Cossu Irene ha chiesto

- l'omologazione del “ .. piano del consumatore ...” proposto
- “ .. i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70, comma 4, C.C.I.I.” e precisamente “ ... la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Trib. Roma al R.G.E. IMM. n° 1056/2019 e ... il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti sia la fattibilità del piano che la situazione personalissima della debitrice, con effetti potenzialmente devastanti del precario equilibrio psichico”;

-) la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposti sono stati ripetutamente modificati e la documentazione depositata è stata progressivamente integrata in seguito ai plurimi rilievi di inammissibilità e carenza della documentazione prescritta dall'art 67 CCII compiuti con i decreti del 4 03 e del 4 05 2023;

-) con decreto del 1 06 2023, ritenuti superati le carenze documentali ed i rilievi di inammissibilità, è stato disposto



R.G. n. 212-1/2023
Cossu I

- che a cura dell'OCC la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti presenti nel ricorso depositato nell'interesse di Cossu Irene in data 11.05.2023 fossero pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma e comunicati a tutti i creditori con l'avvertimento circa tempi e modalità per l'esercizio della facoltà di presentare osservazioni e l'ulteriore possibile sviluppo della procedura quale disciplinato dall'art 70 CCII ;
 - ex art. 70 co 4 CCII la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Trib. Roma al R.G.E. IMM. n° 1056/2019;
 - il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;
-) ulteriormente modificati la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti sulla base delle osservazioni formulate da alcuni creditori, con i successivi decreti del 13 11 2023 e del 14 03 2024 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e quindi, sulla base delle precisazioni rese, è stata richiesta la loro definitiva formulazione, infine depositata in data 28 03 2024.

b. Verifica di ammissibilità giuridica e fattibilità della proposta e del piano di ristrutturazione, precisati in data 28 03 2024.

-) la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti proposti dalla ricorrente risultano ammissibili in quanto
- in seguito alle modifiche, sono stati epurati delle limitate passività riconducibili ad attività imprenditoriale di piccole dimensioni svolta in passato per un brevissimo periodo, onde allo stato sono certamente qualificabili ex art 2 lett e) CCII come proposta e piano del consumatore ex art 67 CCII ;
 - sono stati infine muniti di tutta la documentazione normativamente prescritta dall'art 67 co 2 CCII, così offrendo un'affidabile e corretta rappresentazione della complessiva esposizione debitoria della ricorrente, del suo patrimonio e delle spese necessarie al suo mantenimento ex art 67 co 2 CCII ;
 - hanno distinto in base ai rispetti titolari e alla distinta natura, chirografaria o privilegiata, e quindi al diverso grado di privilegio, i crediti iscritti a ruolo



esattoriale e quelli per attività di riscossione propri di Agenzia delle Entrate riscossione, precisando la quota dell'importo mensile complessivamente offerto destinata a ciascun creditore ;

- risultano elaborati sulla base dei criteri normativamente indicati, atteso che
 - ✓ risulta ragionevolmente dimostrato che l'appartamento di cui la ricorrente è proprietaria ed in cui vive, sito in Roma ,in Zona Centocelle, avente superficie commerciale di mq. 40,10 circa, ubicato al piano seminterrato di un edificio probabilmente realizzato antecedentemente al 12/10/1939, irregolare per la legge n° 47/1985 e in scarso stato conservativo per via delle pitture deteriorate dall'umidità, oggetto dell'ipoteca di cui è titolare il creditore che ha promosso l'esecuzione immobiliare pendente, stimato € 81.066,16, difficilmente potrà essere venduto per tale valore, comunque inferiore all'integrale saldo del debito ipotecario, ovvero ad un valore superiore alla somma di euro € 69.706,81 che viceversa il creditore ipotecario potrà realizzare per effetto del piano;
 - ✓ l'unico bene mobile di cui la ricorrente è proprietaria è un'autovettura marca Fiat, mod. Seicento 1.1 Suite, immatricolata nel giugno 1999 approssimativamente del valore commerciale di euro 500,00 , onde è certo che il piano proposto costituisce l'unica possibilità di pagamento dei crediti privilegiati che diversamente resterebbero quasi del tutto insoddisfatti, come certamente resterebbero quelli chirografari che viceversa riceverebbero il 40% per effetto dell'attuazione del piano;
 - ✓ hanno incluso anche le spese prededucibili di procedura, quantificate in euro 250,00;

-) la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente risultano inoltre fattibili, in quanto

- ✓ l'importo mensile che la ricorrente ha proposto di destinare alla ristrutturazione della propria complessiva situazione debitoria, pari ad euro 250,00, appare la massima ragionevolmente compatibile con le necessità di sopravvivenza da assicurare con una pensione mensile di invalidità di



euro 700,00 mensili, attesa la situazione di indigenza e la dimostrata patologia invalidante da cui la ricorrente è affetta, e dunque la sostanziale limitazione del suo patrimonio disponibile all'abitazione esecutata in cui ella vive;

- ✓ di conseguenza, anche la notevole durata del piano non risulta in contrasto con la finalità anche sociale dell'istituto in esame, ferma, di contro, la possibilità per i creditori di esprimersi in ordine alla sua convenienza nonostante la perdita derivante dal ritardo con cui essi conseguiranno parte delle somme loro spettanti (cfr Cass.civ., VI-I, ord. n. 17391 del 20.08.2020; I sent. n. 17834 del 3.07.2019 con riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 3/2012), nel caso di specie non oggetto di contestazione alcuna.

c. Conclusioni

-) Le osservazioni dei creditori, in particolare del Condominio titolare del credito per oneri condominiali, in parte oggetto di DI sulla cui base esso è intervenuto nella suddetta procedura esecutiva immobiliare - R.G.E. IMM. n° 1056/2019- sospesa nell'ambito di questo procedimento, hanno riguardato solo l'esatta quantificazione di tale credito, infine correttamente computato, comprensivo di interessi e spese, fino alla data del deposito del ricorso *ex art 67 CCII* ;

-) possono dunque essere omologati la proposta e del piano di ristrutturazione del consumatore come precisati in data 28 03 2024, i quali prevedono

- il pagamento per la durata , ritenuta compatibile con l'aspettativa di vita della ricorrente, di 317 mesi (anni 26 e mesi 5) di un importo mensile di € 250,00, tramite il quale si realizzerà
- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati di:

REGIONE LAZIO - € 1.094,16 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)

COMUNE DI ROMA- DIP 02 ENTRATE - € 523,00 (privilegio generale mob.

ex art. 2752 cc)

AMA S.P.A. - € 751,00 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)

AGENZIA DELLE ENTRATE - € 170,36 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)



SIENA NPL 2018 SRL - € 69.706,81 (assistito da ipoteca volontaria passato a perdita per il 50%)

- soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 40% del credito originario di :

COMUNE DI ROMA – POLIZIA - € 656,94 (in chirografo - sanzioni per violazione C.d.s.);

AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE - € 116,02 (in chirografo – oneri di riscossione);

CONDOMINIO VIA CARPINETO 31 - € 5.963,44 (in chirografo – oneri condominiali - accessori D.I.;

- il pagamento, in prededuzione, delle spese di procedura, quantificate in euro 250,00, mediante la devoluzione della prima mensilità del piano di ristrutturazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 co 7 e 8 CCII

omologa

la proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da Cossu Irene quali precisati in data 28 03 2024, i quali prevedono la loro soddisfazione con la corresponsione di un importo mensile di € 250,00, secondo il seguente prospetto :

Creditore	Ordine di preferenza/grado di privilegio	Rata mensile (euro)	Debito ristrutturato (euro)
Regione Lazio	priv. gen. mob.	3,25	1.094,16
Comune Roma – Dip 04 Entr.	Priv. Gen. Mob	1,50	523,00
AMA SpA.	Priv. Gen. Mob	2,50	751,00
AdE	priv. Gen. Mob	0,75	170,36
SIENA NPL 2018 SRL	ipoteca volontaria	220,75	69.706,81
Comune Roma – Polizia Urbana	chirografo	2,00	656,94
A.d.E.R.	chirografo	0,50	116,02
Condominio via Carpineto 31 – Rm	chirografo	18,75	5.963,44
TOTALE		250,00	78.981,73



dispone

che a cura dell'OCC la presente sentenza

- sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma;
- sia trascritta presso i registri immobiliari;

dichiara

chiusa la procedura.

Roma, 21.05.2024

Il giudice

dott.ssa Carmen Bifano

